



La previdenza professionale in caso di divorzio⁽¹⁾

Questo tema balza alla ribalta in ogni situazione di scioglimento del vincolo familiare. La normativa in vigore attualmente risale al 2000 ed è formulata in tre articoli del CCS⁽²⁾ essa è stata fatta recentemente oggetto di una modifica da parte delle Camere, che entrerà in vigore a partire dal 1.1.2017. La presente newsletter presenta i principi attualmente applicabili e le modifiche previste, aggiungendo alcuni esempi per capire meglio le loro ripercussioni sulla previdenza professionale. Le disposizioni indicate di seguito si applicano per analogia allo scioglimento di un'unione domestica registrata ma non al concubinato.

Obiettivo

La normativa svizzera sul divorzio si pone principalmente come obiettivo l'indipendenza economica di entrambi i coniugi dopo il divorzio. Per tale motivo vengono prese in considerazione misure atte a conseguire questo risultato. Esse riflettono anche i compiti svolti dai coniugi durante il matrimonio. Se ad esempio un coniuge, per anni, si è dedicato alla cura dei figli e della casa, astenendosi da una

propria attività professionale, la sua previdenza per il pensionamento nel secondo pilastro sarà insufficiente.

La legge prevede dunque la *compensazione della previdenza professionale*, che tende ad ovviare ad eventuali lacune, operando una *ripartizione* degli averi pensionistici accumulati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Premessa per la compensazione e modalità

Affinché sia possibile la compensazione, è necessario che almeno uno dei coniugi sia affiliato al secondo pilastro. Se ciò è il caso vige l'obbligo di procedere alla compensazione. La coppia non può decidere liberamente se e come dividere gli averi accumulati. Non è nemmeno determinante se il regime matrimoniale convenuto sia la separazione dei beni piuttosto che il regime della partecipazione agli acquisti.

La compensazione viene effettuata in base alle seguenti modalità:

- Le prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio dai due coniugi sono sommate, senza toccare gli averi già esistenti al momento delle nozze (che vengono maggiorati con gli interessi fino al momento della compensazione). Anche i versamenti unici finanziati durante il matrimonio con dei beni *propri* di un coniuge sono esclusi dalla compensazione. Per contro vengono considerati gli averi su conti o polizze di libero passaggio e i prelievi anticipati effettuati durante il matri-

monio per l'accesso alla proprietà privata.

Ad ogni coniuge spetta la metà dell'importo totale. Il coniuge che presenta un importo inferiore ha diritto al trasferimento della differenza. L'istituto previdenziale chiamato al versamento, dopo aver verificato l'attuabilità dell'operazione, deve dare il suo consenso. Se il coniuge destinatario non è affiliato ad un'istituzione previdenziale, l'importo verrà versato su un conto o su una polizza di libero passaggio. È escluso un versamento a contanti.

- Si pone un problema allorché uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita (d'invalidità o di vecchiaia); in questa situazione la suddivisione delle prestazioni di libero passaggio non è più attuabile nel modo descritto sopra, per cui la compensazione dovrà avvenire in base a delle rendite e comportare un'*indennità adeguata*, prelevata dai mezzi propri del coniuge tenuto alla compensazione.

Conseguenze sulla copertura previdenziale del coniuge tenuto alla compensazione

Con il trasferimento di una parte dell'avere di vecchiaia il coniuge divorziato vede insorgere una riduzione della sua copertura di previdenza. È possibile ripristinare il livello precedente delle prestazioni, effettuando dei versamenti unici, deducibili fiscalmente. In caso di decesso dell'ex coniuge, l'altro coniuge ha diritto ad una rendita per coniuge

se il matrimonio è durato per almeno dieci anni e se nella sentenza di divorzio gli sia stata accordata una rendita o un'indennità in capitale per costituire una rendita vitalizia. Tuttavia questa rendita viene ridotta se, sommata alle prestazioni provenienti dalle altre assicurazioni sociali, supera il diritto al mantenimento fissato nella sentenza di divorzio.

Casi particolari

Nei seguenti casi viene derogato al principio della divisione degli averi di libero passaggio:

- Se uno dei coniugi ha versato contributi previdenziali all'estero, per i quali la legislazione del paese straniero non prevede la ripartizione (frontalieri, cittadini stranieri)
- Uno dei coniugi ha beneficiato durante il matrimonio di un versamento in contanti allo scopo di avviare un'attività indipendente o di lasciare definitivamente la Svizzera.

In queste situazioni viene stabilita un'indennità adeguata per la compensazione previdenziale.

Altre eccezioni si presentano in casi

- dove, in via eccezionale, si è rinunciato alla divisione, tenendo conto del fatto che il coniuge dispone di una copertura previdenziale equivalente; il giudice è tenuto a verificare d'ufficio se tali premesse sono soddisfatte.
- In casi dove il giudice *esclude* in tutto o in parte la divisione poiché essa appare manifestamente *iniqua* dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.

Alcuni esempi

- **esempio 1** - ripartizione secondo l'art. 122 CCS

L'unione coniugale fra Pietro e Carla viene sciolta. Le prestazioni di libero passaggio ammontano a CHF 450'000 per Pietro e a CHF 90'000 per Carla; in totale CHF 540'000. In base al principio della ripartizione risulta per ognuno dei coniugi un importo di CHF 270'000 e quindi la necessità di un trasferimento di CHF 180'000 dall'istituzione di previdenza di Pietro a quella di Carla.

- **esempio 2** - importi da considerare nella ripartizione

Giovanni e Silvia: al momento del divorzio, Silvia non possiede alcun secondo pilastro, mentre Giovanni vanta una prestazione di libero passaggio di CHF 350'000, di cui CHF 100'000 esistenti già all'atto del matrimonio (8 anni fa). Per determinare l'importo accumulato da Giovanni nel 2. pilastro durante il matrimonio occorre determinare gli interessi sull'avere al momento delle nozze. Questo calcolo è effettuato dall'istituto previdenziale. Esso indica un importo di CHF 34'939. La differenza, ossia CHF 215'061, va ripartita fra i due coniugi. A Silvia viene riconosciuta la metà (CHF 107'530) accreditata su un conto di libero passaggio.

- **esempio 3** - divisione nel caso di un prelievo anticipato

Il matrimonio fra Anselmo e Patrizia è durato 15 anni. Al momento del divorzio il 2. pilastro di Anselmo presenta una prestazione di libero passaggio di CHF 225'000, zero al momento del matrimonio. Patrizia CHF 90'000, di cui CHF 30'000 al momento del matrimonio (con gli interessi questo importo, al momento della ripartizione, risulta essere di CHF 51'921). Inoltre essa ha prelevato CHF 50'000 per l'acquisto dell'appartamento. I due coniugi hanno concordato una divisione del capitale pensionistico come segue:

- avere di Anselmo:	CHF	225'000
- avere netto di Patrizia (90'000 - 51'921):	CHF	38'079
- somma dei due averi:	CHF	263'079
- quota spettante ad ogni coniuge:	CHF	131'540
- trasferimento da Anselmo a Patrizia:	CHF	93'460

La ripartizione non è corretta in quanto non si è tenuto conto del prelievo anticipato di CHF 50'000 effettuato da Patrizia. L'importo da trasferire dovrebbe essere corretto verso l'alto. Tuttavia risulterebbe per Anselmo un avere previdenziale residuo troppo esiguo ed insufficiente per assicurargli una previdenza congrua. Il giudice approva dunque la convenzione.

Le nuove norme in vigore a partire dal 1.1.2017

Le nuove disposizioni si sono estese a 8 articoli (CCS, 122, 123, 124, 124a, 124b, 124c, 124d e 124e) e si sono fatte più strutturate.

- Un cambiamento importante è la definizione del momento al quale la divisione delle indennità di uscita è calcolata. Finora vengono ripartiti gli averi accumulati al momento in cui il matrimonio è sciolto. Ora la data del calcolo è anticipata a quella del *promuovimento della procedura del divorzio*. Pertanto gli averi accumulati durante la procedura non vengono più presi in considerazione e restano di competenza dei singoli coniugi. (Nota: per contro, la suddivisione delle rendite AVS viene ancora effettuata alla data di effetto della sentenza del divorzio).
- Il conguaglio relativo alla divisione in parti uguali degli averi di uscita è confermato anche nelle nuove disposizioni. Il calcolo è definito in modo preciso: prestazioni di uscita al momento del promuovimento del divorzio meno le prestazioni di uscita alla celebrazione del matrimonio, inclusi i relativi interessi maturati, più eventuali prelievi anticipati effettuati per l'acquisto di un'abitazione privata con i relativi interessi. Non vengono per contro considerati eventuali prelievi in contanti.
- Contrariamente alle regole attuali, il conguaglio verrà ora effettuato anche allorquando un coniuge beneficia di una rendita d'invalidità. In tal caso l'istituto previdenziale deve calcolare il valore attuariale della rendita stessa. Tale importo servirà per il calcolo della ripartizione. A dipendenza del regolamento dell'istituto previdenziale coinvolto, questa operazione può causare una riduzione della rendita d'invalidità in corso e/o della futura rendita di vecchiaia.
- Gli istituti previdenziali sono tenuti a fornire le informazioni necessarie al tribunale e al proprio assicurato, non però alla controparte.
- Come finora l'indennità risultante dal conguaglio non può essere versata in contanti, salvo nel caso in cui il coniuge creditore, in concomitanza del divorzio, intraprenda un'attività indipendente o lasci definitivamente la Svizzera. Negli altri casi l'importo verrà trasferito su un conto o una polizza di libero passaggio o, in mancanza di decisioni, all'Istituto collettore.
- Le nuove disposizioni concedono più libertà al tribunale di ridurre od aumentare l'indennità a conguaglio, se un'ade-

guata situazione previdenziale rimane garantita ai due coniugi oppure in presenza di motivi importanti. Uno dei casi considerati è la constatazione di una condizione di *iniquità* che verrebbe a crearsi applicando il principio della ripartizione paritetica.

- Se il promuovimento della procedura di divorzio interviene quando uno dei coniugi percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e del fabbisogno previdenziale di entrambi i coniugi. La rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia, che gli è versata dall'istituto di previdenza del coniuge debitore oppure è trasferita nella sua previdenza.
- Dato che la salvaguardia di un adeguato livello di previdenza è un preciso compito costituzionale, il conguaglio delle prestazioni previdenziali è obbligatorio. Le parti non possono sottrarsi a questo principio. Pertanto non è consentito di rinunciare a priori, per esempio in un accordo matrimoniale, nell'ipotesi di un futuro divorzio. Tuttavia l'art. 124b prevede la possibilità di derogare al principio della divisione o rinunciare al conguaglio se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.
- Il nuovo art. 124e si occupa dei casi in cui il "conguaglio è impossibile". Si tratta in concreto di situazioni in cui uno dei coniugi è affiliato anche o solo ad istituzioni previdenziali estere (frontalieri, cittadini stranieri ecc.). In simili casi viene definita un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita. Il secondo capoverso statuisce inoltre che una sentenza di divorzio svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge debitore, se pretese di previdenza sussistenti all'estero sono prima state conguagliate da un'indennità adeguata e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza. In seguito ad una modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato, viene precisato che il divorzio e la separazione sono regolati dal diritto svizzero e che solo i tribunali svizzeri sono competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.

Tutte le newsletter sono scaricabili in formato .pdf dal sito www.mediconsul.ch

(1) Il presente testo è una sintesi dei seguenti documenti:

- Divorzio e previdenza, Helvetia Assicurazioni, vedi <https://www.helvetia.com/ch/content/dam/helvetia/ch/de/.../gk-vu-ib-scheidung-i.pdf>
- Divorzio, cassa pensione, AVS/AI - Ciò che dovete sapere, Conferenza svizzera delle delegate alla parità, vedi http://m4.ti.ch/fileadmin/CAN/ASA-GW/pari_opportunita/download/scheidung_itinternetversion07.pdf
- Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, Thomas Geiser, vedi <http://www.divorzio.ch/sites/divorzio.ch/files/AJP%2010%202015%20Vorsorgeausgleich.pdf>

(2) Codice Civile Svizzero, artt., 122, 123 e 124.